

PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

GIUNTA MUNICIPALE n. 9 del 10/02/2025

PREMESSO CHE:

- Con decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche”, necessarie per l’attuazione dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017;
- Il piano dei fabbisogni deve essere coerente con l’attività di programmazione generale dell’Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l’Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009);
- La programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale, ovvero nell’individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza e imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;
- Previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni dei cui all’art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001; l’eventuale modifica in corso d’anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;
- In conformità a quanto disposto dall’art. 88 e segg. del D. Lgs. n. 267 e dall’art. 16, c. 1, lett. a-bis del D. Lgs. n. 165/2001 il piano triennale è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, su iniziativa dei Responsabili apicali;
- Il piano deve essere sottoposto a controlli preventivi, anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica, nonché alla preventiva informativa sindacale (art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001);
- Il medesimo piano è oggetto di pubblicazione in “Amministrazione trasparente” nell’ambito delle informazioni di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, unitamente al Conto annuale del personale;

RILEVATO CHE:

- Il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all’individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- Per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l’organizzazione degli uffici, la “dotazione organica” non è più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno della legge o da altra fonte;

- Per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, comma 557 – spesa media triennio 2011/2013 della L. n. 296/2006;

- Nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati e sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;

-D.M. 17-03-2020 pubblicato in G.U. 27-04-2020 e circolare del Ministro per la pubblica Amministrazione del 13-05-2020, fra l'altro disciplina che:

-I comuni, possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito dal Decreto attuativo come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione, nonché nel rispetto della percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale, anch'essa definita dal Decreto attuativo;

- Sulla base delle regole attualmente in vigore la capacità assunzionale a tempo indeterminato di questo Ente è pari a zero in quanto il rapporto fra le spese del personale e la media delle entrate correnti degli ultimi tre consuntivi approvati (34,60%) risulta superiore al valore soglia (28,60%);

-Richiamato l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) che:

- Impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente la ricognizione delle condizioni di soprannumero o di eccedenza di personale;

- La norma sanziona le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, dettando al contempo le procedure da attivare per il collocamento in esubero del personale eccedente ai fini della ricollocazione presso altre amministrazioni, oppure, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

-Ritenuto, per quanto sopra esposto e nel rispetto delle disposizioni riportate, di poter procedere all'approvazione del Piano di fabbisogno di personale per il triennio 2025-2027, in relazione alla nuova organizzazione sopra indicata e in conformità agli obiettivi previsti dalla legge 145 del 31/12/2018 (legge di bilancio 2019);

Dato Atto che questo Ente, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), ha effettuato la ricognizione annuale ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001, dalla quale non risultano situazioni di eccedenza o di soprannumero;

-Che la situazione organica dell'ente per l'anno 2025-2026-2027 è la seguente:

Unità Organizzativa	Dotazione Organica Attuale			Personale in Servizio
	Cat	Figura Professionale		
1.Affari Generali	B	Impiegato Esecutivo	Tempo indeterminato	Sperandeo Giuseppina
	B	Impiegato esecutivo	Tempo determinato part time – 12 ore settimanali art.1 legge 311-2004	Galluccio Angelantonio
	D	Direttivo	Tempo determinato – part time – 18 ore settimanali – ex art.110 TUEL	Dott.ssa Castaldo Alessia
	B	Impiegato Esecutivo	Tempo indeterminato	Castaldo Vincenzo
2. Servizi Finanziari	D	Direttivo Contabile	Tempo indeterminato	Dott. Amato Nunziante
	B	Impiegato Esecutivo	Tempo indeterminato	Vitale Fioravante
	A	Operatore Ecologico	Tempo indeterminato	Aschettino Gianfranco
3.Urbanistica	D	Direttivo tecnico Edilizia privata	Tempo determinato – part time – 18 ore settimanali – ex art.110 TUEL	Arch. Russo Concetta
	B	Operatore cimiteriale	Tempo indeterminato	Sorice Carmine
	D	Direttivo Tecnico	Tempo	Arch.Scafuro Luigi

4.Lavori Pubblici			indeterminato		
	C	Istruttore Amministrativo	Tempo indeterminato		Bossone Carmine
	C	Istruttore tecnico	Tempo determinato part.time-12 ore settimanali art.1 legge 311-2004		Geom Maffettone Giuseppe

1 Rilevato che la spesa annua complessiva, da prevedere nel bilancio 2025/2027, per il personale di questo ente, compreso il Segretario Comunale, è quantificata in €.527.126,00 per l'anno 2025, €. 513.270,00 per l'anno 2026, €.513.270,00 per l'anno 2027, come meglio evidenziato nella seguente tabella:

Previsioni		2025	2026	2027
Spesa per il personale dipendente		496.419,00	482.563,00	482.563,00
I.R.A.P.		30.707,00	30.707,00	30.707,00
TOTALE SPESA PERSONALE		527.126,00	513.270,00	513.270,00
SPESE TRIENNIO 2011/2013	570.095,20			

Da detta spesa va ulteriormente scalato il costo sostenuto dall'Ente per la convenzione del servizio di segreteria comunale in quanto il segretario comunale, non è presente in pianta organica. (legge 41-2023 art.3) pari ad euro **50.188,00 annui**.

Per quanto sopra, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, comma 557 – spesa media triennio 2011/2013 della L. n. 296/2006 di euro 570.095,20, ampiamente rispettato per gli anni 2025-2026-2027;

Per quanto riguarda, il rispetto dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del DL 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009, come in dettaglio:

SPESA SOSTENUTA NELL'ANNO 2009 euro 23.500,00;

DATO ATTO che la giurisprudenza contabile ha sancito il principio, per cui le assunzioni effettuate ex art. 110 TUEL sono da considerarsi non soggette ai limiti previsti per la spesa di personale cd. flessibile, e ciò per espressa previsione legislativa, ivi inclusa anche l'eventuale spesa sostenuta per l'attribuzione di una indennità ad personam;

TOTALE SPESA PREVISTA NELL'ANNO euro 19.341,00, al netto del costo sostenuto per il personale ex 110 decreto legislativo 267-2000, quindi parametro rispettato in quanto la spesa prevista è inferiore al limite 2009.

-Dato atto del rispetto della legge 12/03/1999, n. 68, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

-Considerato che il Comune di Pago del Vallo di Lauro ha popolazione superiore ai 1.000 abitanti con rapporto dipendenti/popolazione inferiore al limite stabilito dall'art. 263 c. 2 TUEL, come indicato nel D.M. 10/4/2017;

-Che l'amministrazione ha adottato il piano triennale delle azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono le pari opportunità di lavoro tra uomini e donne ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 198/2006 con propria deliberazione n. D.G. 131 del 3/10/2017; - che è stato rispettato il termine per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio alla BDAP, ai sensi dell'art. 9 c. 1 quinquies D.L. n. 113/2016; - che non è stato richiesto da parte di creditori il rilascio della certificazione di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 185/2008; - che la nuova struttura organizzativa così delineata è coerente con il quadro normativo del citato art. 1, c. 557 e segg. della L. 296/2006; - che con il presente programma delle assunzioni per il triennio 2024/2025/2026 viene altresì rispettato il limite previsto dall'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2020 per il lavoro flessibile;

-Considerato che Piano triennale del fabbisogno di personale 2025-2027 non prevede nessuna assunzione a tempo indeterminato;

-Richiamato l'art. 6, comma 4 bis del D.Lgs. 165/2001, e s.m.i., che prevede la predisposizione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale da parte della Giunta Comunale;
VISTI:

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 39, commi 1, 19 e 20 bis, della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche;
- l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000;
- la Legge 448/2001, in particolare l'art. 19, comma 8, il quale relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 4 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 concernente il nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali, come modificato dall'art. 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018;
- la L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 557 in materia di fissazione della spesa per il personale;

-Rilevato che il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire; - la Sentenza Consiglio di Stato-Sez.V-n.4072/25.06.2010 ritiene che l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;

tutto ciò premesso

-Dato atto del rispetto della legge 12/03/1999, n. 68, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

-Richiamato l'art. 6, comma 4 bis del D.Lgs. 165/2001, e s.m.i., che prevede la predisposizione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale da parte della Giunta Comunale; VISTI:

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 39, commi 1, 19 e 20 bis, della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche;
- l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000;
- la Legge 448/2001, in particolare l'art. 19, comma 8, il quale relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 4 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 concernente il nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali, come modificato dall'art. 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018;
- la L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 557 in materia di fissazione della spesa per il personale;

-Rilevato che il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire; - la Sentenza Consiglio di Stato-Sez.V-n.4072/25.06.2010 ritiene che l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;

-Richiamato l'art. 16 della Legge 12/11/2011 n. 183;

-Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

-Dato atto che sarà richiesto il parere del revisore dei conti;

-Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

-Visto il parere favorevole di regolarità contabile di competenza del responsabile del Servizio finanziario, espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000;

-Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

-Considerato che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione (DUP);

-Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare la narrativa che precede e forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di effettuare la ricognizione annuale, sulla base di quanto esposto in premessa da cui si evince che alla luce delle attività da svolgere in relazione alle finalità e agli obiettivi non vi sono situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale.
3. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il piano dei fabbisogni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2025-2026-2027, prevedendo nessuna nuova assunzione.
4. Di approvare Il costo totale del personale previsto nell'anno 2025, previsto in euro 527.126,00, inferiore alla spesa media del triennio 2011-2013.
5. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Pago del Vallo di Lauro, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.
6. Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS., R.S.U. e al Dipartimento della Funzione Pubblica.
7. Di dare atto che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del DUP;
8. Di dichiarare, con successiva e separata votazione espressa in forma palese, unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.